

ANCORA SUI LIMITI ED AMBITI DEL DIVIETO DI USUFRUTTO SUCCESSIVO: UNA PECULIARE FATTISPECIE DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Si chiede se possa considerarsi ricevibile un atto pubblico di compravendita con il quale Tizio intende acquistare un immobile con intestazione a favore del coniuge Tizia (in separazione dei beni) per il diritto di abitazione vitalizio, per sé medesimo del diritto di usufrutto vitalizio successivo, con decorrenza dalla morte del coniuge ed a condizione della sua premorienza, e infine, a favore del figlio minore per la nuda proprietà. L'atto in questione verrebbe quindi strutturato come un contratto parzialmente a favore del coniuge e del figlio minore, in quanto Tizio effettua il pagamento dell'intero prezzo a titolo di liberalità indiretta nei loro confronti.

Rispetto a tale atto si chiede anche se siano indispensabili le autorizzazioni per l'acquisto del beneficio in capo al minore non interveniente, atteso che il coniuge interverrebbe in atto soltanto per accettare la stipula in suo favore, mentre Tizio si limiterebbe a rinunciare al suo potere di revoca.

La ricevibilità dell'atto prospettato solleva molteplici interrogativi.

Il primo luogo, bisogna stabilire se il divieto di usufrutto successivo ⁽¹⁾ sancito dagli articoli 698 (per il legato) e 796 (per la donazione) c.c. riguardi anche l'ipotesi di usufrutto successivo all'uso e all'abitazione (e viceversa).

La dottrina ⁽²⁾ e la giurisprudenza ⁽³⁾ hanno fornito una risposta di segno positivo a tale interrogativo «sia perché l'art. 1026 richiama le norme in tema di usufrutto, sia perché la ragione del divieto si ritrova puntualmente anche nei diritti reali ora menzionati».

In secondo luogo, una volta chiarito ciò, bisogna verificare se lo stesso divieto possa considerarsi operante anche nel caso di atto tra vivi a titolo oneroso con effetti parzialmente a favore di terzo, laddove il pagamento del prezzo avviene in parte a titolo di liberalità indiretta.

Secondo un primo orientamento dottrinario ⁽⁴⁾, particolarmente restrittivo, il divieto in esame investe ogni tipo di stipulazione avente ad oggetto la costituzione di diritti di usufrutto successivo, anche se tra vivi e a titolo oneroso, in quanto la ragione del divieto medesimo è quella di evitare una dissociazione duratura tra proprietà ed usufrutto. La sola eccezione ammessa sarebbe appunto rappresentata dalla fattispecie delineata dall'articolo 796 c.c. (che permette al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente) per la quale il legislatore avrebbe eccezionalmente derogato al limite posto dall'articolo 979 c.c. ⁽⁵⁾.

Secondo un diverso indirizzo dottrinale ⁽⁶⁾ e giurisprudenziale ⁽⁷⁾ deve invece considerarsi ammissibile la costituzione di un usufrutto successivo per atto tra vivi a titolo oneroso, in quanto «A) il divieto dell'usufrutto successivo è posto in funzione della natura dell'atto che lo costituisce e non della natura del diritto costituito; B) il divieto dell'usufrutto successivo è principio autonomo dal divieto della sostituzione fedecommissaria e non un corollario di quest'ultimo, con la

conseguenza che l'articolo 796 c.c. non costituisce una norma eccezionale in deroga al principio generale ricavabile dal combinato disposto degli articoli 698 e 795 c.c.; C) il divieto può trovare applicazione (...), con riferimento agli atti tra vivi, solo alla donazione: unica figura per la quale il legislatore ha ritenuto di dettare una specifica disposizione di divieto, per il comune trattamento che, sotto molteplici profili, condivide con la successione a causa di morte ⁽⁸⁾ ».

Le precedenti considerazioni, tradotte in termini di risposta al quesito, rendono ragionevole supporre che se si accoglie la prima delle due opzioni ricostruttive appena descritte - secondo la quale il divieto investe ogni stipulazione avente ad oggetto la costituzione di diritti di usufrutto successivo, anche se tra vivi e a titolo oneroso - allora non potrà considerarsi ricevibile l'atto in questione, comportando anch'esso una duratura dissociazione tra proprietà e usufrutto.

A diversi esiti dovrebbe invece condurre l'adesione alla seconda opinione dottrinale, che ammette la costituzione di un usufrutto successivo per atto tra vivi a titolo oneroso. L'accoglimento di tale conclusione (che come visto risulta essere maggioritaria fra gli interpreti) potrebbe pure essere revocata in dubbio dal fatto che l'operazione negoziale in questione è parzialmente a favore di terzo: integra cioè (sia pure in parte) una liberalità indiretta ⁽⁹⁾ alla quale - come è noto - «andranno applicate le norme del negozio mezzo (ossia del negozio oneroso) per gli aspetti formali, mentre andranno applicate le norme delle donazioni per gli aspetti sostanziali ⁽¹⁰⁾». In realtà, il dubbio appena evocato potrebbe pure essere superato in ragione del fatto che nel caso di specie si è comunque in presenza di un atto tra vivi a titolo oneroso diverso dalla donazione che realizza gli effetti suoi propri soltanto parzialmente, cioè limitatamente alla attribuzione del diritto di abitazione, essendo invece a titolo oneroso l'acquisto del diritto di usufrutto successivo.

L'ultimo quesito sollevato riguarda la disciplina applicabile ad un contratto a favore di un terzo incapace. Come rilevato dalla dottrina ⁽¹¹⁾, nel conforto della giurisprudenza ⁽¹²⁾, «l'autorizzazione per l'acquisto da parte del minore non è necessaria: il terzo, ancorché incapace, non deve essere autorizzato, in quanto occorre tenere conto del particolare meccanismo del contratto a favore del terzo nel quale il beneficiario è mero destinatario degli effetti giuridici favorevoli dell'atto e ciò avviene senza alcuna manifestazione di volontà negoziale da parte del terzo, sia esso maggiorenne o minore, sia esso capace o incapace. Non vi è nulla da autorizzare perché il minore non deve fare nulla o dire alcunché al momento dell'atto, ciò in virtù del particolare meccanismo di cui all'art. 649 cod. civ. in tema di acquisto del legato di specie. Al minore vengono imputati solo gli effetti favorevoli dell'atto, mentre l'obbligo di pagare il prezzo deve essere imputato allo stipulante che provvederà con denaro proprio».

Ciò non toglie che «l'autorizzazione del giudice tutelare sarà, ovviamente, necessaria solo se e quando intervenga la dichiarazione, da parte del minore, di voler profittare del beneficio (...), atto che nulla aggiunge all'acquisto già verificatosi in forza della compravendita che ha il solo scopo di impedire l'esercizio del potere di revoca e modifica, del beneficio da parte dello stipulante, potere al quale, oltre tutto, lo stipulante stesso può rinunciare nello stesso atto di compravendita ⁽¹³⁾ » - come pare essere nel nostro caso.

In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, appare auspicabile particolare prudenza da parte del notaio nella scelta dell'atto da redigere.

Antonio Musto

-
- 1) «L'usufrutto successivo «consiste nell'attribuzione a favore di una pluralità di soggetti di altrettanti diritti, in modo che ciascuno possa godere di un determinato bene successivamente all'estinzione del diritto di chi lo precede, secondo un ordine prestabilito» L. STUCCHI, *L'usufrutto successivo negli atti tra vivi*, in *Riv. not.*, 2011, 1, p. 81.
 - 2) S. CERVELLI, *Diritti reali*, Milano, 2007, p. 178. Così anche, L. RICCA, voce *Fedecompresso*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, p. 19 ss.; S. BARTOLI, *Trust interno e liberalità non donative*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2008, p. 79 ss. Per più ampi spunti, in dottrina, G. MANZINI, *Usufrutto successivo*, in *Contratto e Impresa*, 1995, p. 1357; A. MASI, *In tema di usufrutto successivo*, in *Studium iuris*, 1996, p. 991; I. ZECCHINO, *Riflessioni in materia di usufrutto successivo*, in *Notariato*, 2003, p. 441.
 - 3) «Il divieto di usufrutto successivo, ricollegandosi a quello della sostituzione fedecommissaria, e di ordine pubblico, giacché si coordina anche esso all'esigenza di evitare che siano frapposti ostacoli alla libera circolazione dei beni, mediante l'imposizione di vincoli di durata assai lunga o indeterminata. Tale divieto trova applicazione anche rispetto ai diritti di uso e di abitazione, in quanto l'art. 1026 c.c. richiama espressamente e senza alcuna discriminazione, le norme in tema di usufrutto, tra le quali si inquadra anche l'art. 698 c.c. ed in quanto la *ratio* di questo ricorre anche per i diritti di uso e di abitazione» Cass., 14 maggio 1962, n. 1024, in *Foro it.*, 1962, I, c. 874.
 - 4) G. PALERMO, *L'usufrutto*, in *Tratt. dir. priv.*, P. RESCIGNO (diretto da), Torino, 1982, p. 113. M. EBNER, *Fondamento ed estensione del divieto di usufrutto successivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 335 s.; C.M. BIANCA, *La proprietà*, Milano, 1999, p. 594.
 - 5) L. STUCCHI, *L'usufrutto successivo negli atti tra vivi*, in *Riv. not.*, 2011, 1, p. 81 ss.
 - 6) L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto uso e abitazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, A. CICU e F. MESSINEO (diretto da), Milano, 1979, p. 101; F. DE MARTINO, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1978, p. 171; G. MANZINI, *Usufrutto successivo*, cit., p. 1362 s.; A. MASI, *In tema di usufrutto successivo*, cit., p. 993; C. COPPOLA, *La donazione con riserva di usufrutto*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, G. BONILINI (diretto da), VI, Milano, 2009, p. 917 s.
 - 7) «La legge, per ragioni di ordine pubblico, ricollegantesi al divieto della sostituzione fedecommissaria, vieta soltanto che l'usufrutto successivo possa essere costituito mediante disposizione testamentaria ovvero, salva l'eccezione di cui all'art. 796, mediante donazione. Non contrasta con l'essenza dell'usufrutto e col suo carattere di temporaneità la costituzione di un usufrutto successivo in favore di persone fisiche tutte viventi al momento della costituzione, mediante un atto tra vivi diverso dalla donazione» In giurisprudenza, Cass., 19 ottobre 1957, n. 3985, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 717; Cass., 14 maggio 1962, n. 1024, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1893.
 - 8) L. STUCCHI, *L'usufrutto successivo negli atti tra vivi*, in *Riv. not.*, 2011, 1, p. 81 ss.
 - 9) «Il concetto di liberalità comprende non solo la donazione tipica (c.d. liberalità donativa) definita dall'art. 769, ma anche una serie di atti, i quali hanno la caratteristica comune di produrre gli effetti propri della donazione (impoverimento di chi li compie e arricchimento di chi ne beneficia), pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Sono queste le c.d. liberalità non donative, espressamente menzionate e disciplinate dall'art. 809» G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 3° ed., A. FERRUCCI - C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, t. 2, 1667-1668. Sull'inidoneità della formula «donazioni indirette» «a riassumere tutta la complessa fenomenologia delle attribuzioni liberali non donative» R. FRANCO, *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. notar.*, 2009, 6, 1449, nt. 1. Per una ricognizione in *subiecta materia*, L. GATT, *La liberalità*, I, Torino, 2002, 23 ss.; G. IACCARINO, *Donazioni indirette e "ars stipulatoria"*, Milano, 2008; G. AMADIO, *La nozione di liberalità non donativa nel codice civile*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Milano, 2008, p. 18.
 - 10) M.C. DIENER, *Il contratto in generale*, Milano, 2002, p. 25. Sul dibattito in dottrina circa le norme applicabili alle donazioni indirette, V. CAREDDA, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996, p. 245 ss.
 - 11) A. FERRUCCI, C. FERRENTINO e A. AMORESANO, *Atti tra vivi di diritto civile*, Milano, 2013, p. 576.
 - 12) «Nel contratto a favore del terzo secondo la previsione ex art. 1411 cod. civ. la validità e l'operatività della convenzione medesima postula soltanto la ricorrenza di un interesse dello stipulante (art. 1411, comma 1, cod. civ.) senza che si richieda l'osservanza delle norme sulla rappresentanza del minore ove stipulato da genitore a vantaggio del figlio minore, non implicando detto contratto né l'esercizio di potere rappresentanza, né l'accettazione da parte del figlio, la cui mancanza spiega rilievo solo ai fini del comma 3 del comma 4 dell'art. 1411 cod. civ. al diverso fine dell'eventuale revoca o modifica del contratto da parte dello stipulante» Cass., 5 gennaio 1985, n. 11, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Contratto in genere* 217, cod. 625.
 - 13) F. LOFFREDO, *Atti tra vivi. Legge notarile*, Milano, 2005, p. 144. Per approfondimenti riguardo al regime delle autorizzazioni sul piano della volontaria giurisdizione ed al problema del conflitto di interessi, si rinvia a G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione, vol. II, Istituti a protezioni degli incapaci*, Milano, 2003, p. 207 ss. Di

recente, sull'argomento anche A. FERRUCCI, C. FERRENTINO e A. AMORESANO, *Atti tra vivi di diritto civile*, Milano, 2013, p. 576